

REGOLAMENTO (CE) N. 1151/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2008/433/CE della Commissione, del 10 giugno 2008, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali ⁽²⁾, è stata adottata per proteggere la sanità pubblica a seguito della constatazione nell'aprile 2008 di elevati livelli di paraffina minerale nell'olio di girasole proveniente dall'Ucraina.

(2) Le autorità ucraine hanno informato i servizi della Commissione dell'instaurazione di un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole destinate all'esportazione nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l'olio di girasole inidoneo al consumo umano.

(3) Le particolarità di questo sistema di controllo e di certificazione sono state valutate dai servizi della Commissione e dagli Stati membri e discusse durante la riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 giugno 2008. Si è concluso che tale sistema di controllo e di certificazione poteva essere accettato.

(4) L'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea ha effettuato un'ispezione in Ucraina dal 16 al 24 settembre 2008 al fine di valutare i sistemi in fun-

zione per il controllo della contaminazione da olio minerale dell'olio di girasole destinato ad essere esportato nella Comunità ⁽³⁾. Il gruppo d'ispettori è giunto alla conclusione che le autorità ucraine hanno introdotto il nuovo sistema di controllo ufficiale per evitare la presenza di olio minerale nell'olio di girasole destinato alla Comunità e che detto sistema offre garanzie sufficienti a tal fine. Tuttavia, questi risultati hanno dimostrato che la ricerca effettuata dalle autorità ucraine non aveva rivelato la fonte della contaminazione a causa della mancanza di un campionamento ufficiale e del relativo follow-up.

(5) Tenuto conto del livello di rischio e conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della decisione 2008/433/CE, gli Stati membri hanno controllato tutte le partite di olio di girasole originario dell'Ucraina per accertare che esse non contenessero un livello inaccettabile di olio minerale e che le informazioni figuranti nel certificato richiesto fossero corrette. I risultati di detti controlli attestano l'accuratezza e l'affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. Tutti i risultati analitici hanno confermato l'esattezza dei livelli di olio minerale indicati nel certificato.

(6) È opportuno stabilire che il campionamento delle partite di olio di girasole per rilevare la presenza di olio minerale deve essere eseguito conformemente alle disposizioni in materia di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari ⁽⁴⁾ e la norma internazionale ISO 5555:2003 relativa al campionamento degli oli e grassi animali e vegetali.

(7) Di conseguenza, è opportuno riesaminare gli attuali provvedimenti. Dato che si tratta di modifiche sostanziali e che le disposizioni sono direttamente applicabili e obbligatorie in tutti i loro elementi, la decisione 2008/433/CE va sostituita dal presente regolamento, che potrebbe essere riesaminato in un secondo tempo sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dagli Stati membri.

(8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 55.

⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/fvo/rep_details_en.cfm?rep_id=2080

⁽⁴⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica all'olio di semi di girasole, greggio e raffinato, classificato al codice NC 1512 11 91 o al codice TARIC 1512 19 90 10 (di seguito «olio di girasole»), originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «paraffina minerale» si intendono gli idrocarburi saturi nell'intervallo C10-C56 da fonti esterne ad eccezione degli alcani C27, C29 e C31 che per l'olio di girasole sono considerati di origine endogena.

Articolo 3

Certificazione e notifica preventiva

1. L'olio di girasole importato nella Comunità non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale.

2. Ciascuna partita di olio di girasole presentata all'importazione è corredata da un certificato conforme all'allegato, che attesta che il prodotto non contiene più di 50 mg/kg di paraffina minerale e da una relazione sui risultati analitici, redatta da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 per l'analisi dell'olio minerale presente nell'olio di girasole, indicando i risultati del campionamento e dell'analisi della presenza di olio minerale, l'incertezza di misura del risultato analitico, nonché il limite di rilevazione (LOD) e il limite di quantificazione (LOQ) del metodo analitico.

3. Il certificato e l'acclusa relazione analitica sono firmati da un rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina.

4. Ogni partita di olio di girasole è contraddistinta da un codice che va indicato nel certificato sanitario, nella relazione analitica contenente i risultati dell'analisi e del campionamento e nei documenti commerciali che accompagnano la partita.

5. L'analisi di cui al paragrafo 2 deve essere eseguita su un campione, prelevato conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 e alla norma internazionale ISO 5555:2003.

6. Almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita, gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i

loro rappresentanti notificano al primo punto d'entrata la data e l'ora previste.

Articolo 4

Controlli ufficiali

1. Le autorità competenti di uno Stato membro controllano che ogni partita di olio di girasole presentata all'importazione sia corredata di un certificato e di una relazione analitica a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Gli Stati membri prelevano su base aleatoria e analizzano per accertare la presenza di paraffina minerale le partite di olio di girasole presentate all'importazione nella Comunità, per garantire che esse non contengano più di 50 mg/kg di paraffina minerale.

Gli Stati membri informano la Commissione tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi di tutte le partite nelle quali si riscontra la presenza di paraffina minerale in quantità superiore a 50 mg/kg, tenuto conto dell'incertezza di misura.

2. Tutti i controlli ufficiali prima che siano accettate le partite per l'immissione in libera pratica nella Comunità sono effettuati entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui la partita è presentata per essere importata e fisicamente disponibile per essere campionata.

Articolo 5

Frazionamento delle partite

Le partite non sono frazionate fino al completamento dei controlli ufficiali da parte dell'autorità competente a norma dell'articolo 4.

In caso di successivo frazionamento della partita, una copia dei documenti ufficiali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, autenticati dall'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio il frazionamento ha avuto luogo, accompagna ciascuna frazione della partita fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 6

Provvedimenti in caso di non conformità

I provvedimenti nei confronti di partite di olio di girasole non conformi sono adottati conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

*Articolo 7***Costi**

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, nonché dal campionamento, dall'analisi, dall'immagazzinamento e da eventuali provvedimenti adottati in seguito a non conformità, sono a carico degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti.

*Articolo 8***Abrogazione**

La decisione 2008/433/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

*Articolo 9***Provvedimenti transitori**

In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese, prima del 1° gennaio 2010, corredate del certificato previsto all'articolo 1 della decisione 2008/433/CE.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

ALLEGATO

Certificato sanitario per l'importazione nella Comunità europea di olio di girasole originario dell'Ucraina o proveniente da tale paese

Codice partita **Numero del certificato**

1. Descrizione della partita

Nome e natura del prodotto:

Quantitativo (espresso in unità adeguate):

Codice di identificazione del lotto o codifica della data:

Prodotto da
(identità e, se del caso, ubicazione dell'impresa di produzione)

2. Descrizione del destinatario

Nome e coordinate dell'importatore o del destinatario:
.....

3. Descrizione del mittente

Nome e coordinate dell'esportatore o del mittente:
.....

4. Mezzi di trasporto

Paese di spedizione:

Paese di destinazione:

Prescrizioni pertinenti in materia di trasporto e di movimentazione, ivi compresi controlli adeguati della temperatura:

5. Certificazione

Il sottoscritto dichiara che la suddetta partita è stata analizzata in laboratorio conformemente al regolamento (CE) n. XXX/2009 della Commissione che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE. I risultati delle analisi non rivelano la presenza di paraffina minerale ad un quantitativo superiore a 50 mg/kg e sono corredati della frazione identificata di idrocarburi paraffinici. I risultati, i criteri di prestazione e i cromatogrammi pertinenti di tali prove sono allegati al presente certificato.

Fatto a il
Timbro e firma del rappresentante autorizzato del ministero della Sanità dell'Ucraina

.....
.....
Istituto del servizio sanitario per l'epidemiologia Firma

.....
.....
Ufficio Iniziali e cognome